



10901/13

Sentenza sezione VI n.: 425
Registro Generale n.: 49278/12
Udienza camera di consiglio 21 febbraio 2013

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale

composta da:

Giovanni de Roberto Presidente
Arturo Cortese Consigliere
Luigi Lanza Consigliere relatore
Giovanni Conti Consigliere
Ercole Aprile Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

decidendo ~~de plano~~ sul ricorso proposto da **Massimiliano Forcati**, nato il giorno 28 marzo 1972, avverso l'ordinanza di inammissibilità 23 luglio 2012 della Corte di appello di Milano.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Geraci che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Massimiliano Forcati ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 23 luglio 2012 della Corte di appello di Milano, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello, proposto avverso la sentenza 1 marzo 2007 del Tribunale di Lodi, di condanna ex art. 385 comma 3 cod. proc. pen..

Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la pronuncia di inammissibilità non abbia tenuto conto che, dalle foto dimesse in atti, risultava la presenza di aree non percepibili dal fascio di illuminazione della torcia elettrica: di tale risolutiva circostanza, essenziale per una decisione di responsabilità, non vi sarebbe traccia nella motivazione dei giudici di merito.

Il Procuratore generale nel motivare le sue conclusioni ha spiegato la fondatezza della decisione impugnata posto che i giudici di merito avevano argomentato non solo con riferimento alle modalità del controllo effettuato, ma anche alla estensione ed ubicazione dell'abitazione, circostanza questa taciuta dall'imputato nella sua odierna impugnazione.

Il motivo non supera la soglia dell'ammissibilità.

Nella specie, come rilevato dal Procuratore generale, vi è ampia ed esaustiva risposta che dà spiegazione, in termini corretti e adeguati, della correttezza del giudizio di merito sul punto della compiutezza ed affidabilità dell'accertamento della Polizia giudiziaria attinente la "non presenza" dell'imputato nel luogo degli arresti domiciliari.

Va infatti ribadito che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, come avvenuto nella specie, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cass. pen. sez. 4, 26660/2011 Rv. 250900).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille).

f



P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 21 febbraio 2013

Il consigliere estensore

Luigi Lanza



Il Presidente
Giovanni de Roberto

